



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del 01-08-2022

OGGETTO

SENTENZA TRIBUNALE DI AVELLINO N. 1535/2021 (GIUDIZIO RG. 1427/2019 VENUTI ANTONIO/COMUNE E IACP). RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) D.LGS 267/2000.

L'anno duemilaventidue il giorno uno del mese di agosto alle ore 09:10 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Italia Katia Bocchino.

Intervengono:

Parziale Gianna	A	Pizzano Giuseppina	P
Landi Domenico	P	Fasano Maria	P
Mazzariello Francesco	P	Trasente Carmela	P
Labate Raffaele	P	Spagnuolo Giuseppe	A
Scioscia Fabiola	P	Nazzaro Anna	P
Guancia Antonio	P	Musto Mirko	P
Barbarisi Raffaele	P	Palladino Nunzia	P
Montuori Andrea Daniele	P	Battista Annunziata	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

Il Sindaco – Presidente dà lettura dell'argomento previsto al punto n. 5 dell'O.D.G. avente ad oggetto: “Sentenza Tribunale di Avellino n. 1535/2021 (Giudizio RG. 1427/2019). Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D. Lgs 267/2000).”

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Sindaco - Presidente, così come risulta dalla registrazione audio contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e dal resoconto integrale della seduta in data odierna che anche se non materialmente allegato qui si intende integralmente riportato.

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali così come risultano dalla registrazione audio contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e dal resoconto integrale della seduta in data odierna che anche se non materialmente allegato qui si intende integralmente riportato.

PREMESSO che il Settore Affari Generali con nota prot. n. 1217/2022 ha comunicato la formazione del seguente debito fuori Bilancio, integrante la previsione di cui all'art. 194, comma 1 lett. a), relativo a giudizio oppositivo a provvedimento di rilascio di alloggio di edilizia popolare (IACP) per decadenza dall'assegnazione:

Sentenza n. 1535/2021 depositata in data 17/09/2021 dal Tribunale di Avellino, sulla controversia civile RG N.1427/2019, notificato con formula esecutiva il 13/10/2021, prot. n. 29737, che ha accolto la domanda proposta dal sig. Venuti Antonio disapplicando l'Ordinanza prot. n. 3920/2019 del Settore Patrimonio di rilascio di immobile di proprietà IACP, condannando in solido il Comune e lo IACP di Avellino:

1. al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 572,80 per esborsi ed € 2.098,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovuti nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, per un totale di € 3.634,04, con pagamento ai sensi dell'art. 133 del DPR n. 115/2002 in favore dello Stato in ragione dell'ammissione del ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato.

PRESO ATTO, in relazione alla controversia di cui sopra, che:

— lo IACP, contumace nel giudizio, non ha ad oggi riscontrato la PEC in data 1.10.2021, prot. n. 28422, e la successiva PEC in data 1.10.2021, prot. n. 32387, con le quali si invitava a voler definire con il Comune le modalità per dar seguito al pagamento disposto in favore dello Stato (pro quota tra le parti o per l'intero da una delle parti, salvo rivalsa), per evitare danni e/o aggravii di oneri;

— lo IACP con nota prot. 0117869 del 26.10.2021, acquisita al prot. n. 31421 del 27.10.2021, comunicava al ricorrente e per conoscenza al Comune, a seguito della disapplicazione dell'ordinanza oggetto di impugnativa, l'iscrizione a ruolo come assegnatario, di fatto prestando acquiescenza alla Sentenza de qua senza gravame.

CONSIDERATO CHE:

— la sentenza esecutiva di condanna costituisce condizione necessaria e sufficiente al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte dell'Ente, posto che il debito si impone in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale (Corte dei conti Friuli-Venezia Giulia, con deliberazione del 04/04/2005);

— la fattispecie di debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l'Ente, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà, è

tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque e, quindi, anche l'Ente pubblico ad osservarlo ed eseguirlo (art. 2909 cod. civ.). In questo caso l'Ente locale non ha alcun margine discrezionale per decidere se attivare la procedura di riconoscimento o meno del debito perché è comunque tenuto a pagare, posto che in caso contrario il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con un pregiudizio ancora maggiore per l'ente territoriale (sul punto Cfr. Corte conti, sez. riun. Reg. Sicilia, 23 febbraio – 11 marzo 2005, n. 2/pareri; sez. Lombardia, 17 gennaio 2007, n. 1/PAR);

— la delibera consiliare svolge una duplice funzione, per un verso, tipicamente giuscontabilistica, finalizzata ad assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio; per l'altro, garantista, ai fini dell'accertamento dell'eventuale responsabilità amministrativo-contabile (cfr. ex multis: Corte dei conti, Sezione Regionale per la Puglia n.180/PRSP/2014);

— la disciplina legislativa di cui al Titolo III capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

— la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

— la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

— nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

— il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia –delibera n. 401/2012);

— attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. I, 16.06.2000, n. 8223).

DATO ATTO che:

— il legislatore ha previsto che i relativi provvedimenti consiliari di riconoscimento debbano essere trasmessi alla competente Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289, affinché il giudice contabile possa valutare gli eventuali profili di danno erariale a carico di chi li ha cagionati;

— con le modifiche apportate all'art. 239 del TUEL, ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. o) del D.L. 174/2012, è stato reso obbligatorio il parere dell'organo di revisione sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio. Tale parere deve essere incentrato sulla verifica dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento, sull'analisi delle cause che hanno determinato il debito e sulla copertura finanziaria individuata dall'Ente.

CONSIDERATO che:

— la Corte dei Conti della Lombardia della Corte dei Conti (delibera n. 265/2017/PAR del 27 settembre 2017), riscontrando un quesito in merito, ha precisato che “....In ossequio alla disposizione di cui al punto 5.2 dell'allegato A2 del decreto legislativo 118/2011, è evidente che in occasione di un contenzioso occorre accantonare nel fondo rischi contenzioso una somma adeguata per l'eventuale soccombenza nel giudizio. Se poi l'ente è risultato soccombente sia in primo che in secondo grado (Tribunale e Corte di Appello) appare ancora più doveroso l'accantonamento delle somme nel suddetto fondo in quanto il rischio di soccombenza appare molto alto. Il debito derivante dalla sentenza (condanna che ha per oggetto le sole spese legali per il giudizio) determina dunque un debito fuori bilancio se non è stato disposto un accantonamento di somme nel fondo rischi.”

— Secondo invece il parere della Corte dei Conti Sez. Campania reso con delibera n. 249 dell'8/11/2017, un “accantonamento” non costituisce in sé una copertura di bilancio, in quanto su di esso non è possibile impegnare e pagare spesa, essendo previamente necessario – verificatosi il rischio cui l'accantonamento è funzionale – effettuare una variazione di bilancio per fornire la capienza finanziaria necessaria ai programmi interessati dalla spesa sopravvenuta, previoriconoscimento della stessa conformemente al regime stabilito dagli artt. 175, 176 e 194 del TUEL.

— Secondo i magistrati campani “....La necessità di porre in essere la procedura di “riconoscimento” del debito fuori bilancio (art. 194 TUEL), anche in presenza di un accantonamento a Fondo rischi, si impone in ragione della duplice sottostante ratio legislativa della disposizione citata: da un lato, recuperare gli equilibri rintracciando in bilancio e destinando eventuali risorse disponibili per la copertura del debito emerso; dall'altro evidenziare eventuali profili di responsabilità correlati alla dinamica della trasformazione della passività potenziale in “debito” attuale e certo (cfr. SRC Campania n. 3/2017/PRSP, § 3.1.1) 1.1. Con riguardo alla prima finalità, si deve infatti ricordare che un “accantonamento” non costituisce in sé una copertura di bilancio. Pertanto, su di esso non è possibile impegnare e pagare spesa (art. 167, comma 3, TUEL), essendo previamente necessario – verificatosi il rischio cui l'accantonamento è funzionale – effettuare una variazione di bilancio per fornire la capienza finanziaria necessaria ai programmi interessati dalla spesa sopravvenuta, previo riconoscimento della stessa (art. 176, 175 e 194 TUEL). Il riconoscimento determina la competenza finanziaria, in quanto sancisce la sopravvenuta “certezza” dell'obbligazione, che costituisce un presupposto, insieme alla esigibilità (che nel caso dei provvedimenti giurisdizionali è insita nell'esecutività della sentenza) per la registrazione in bilancio della passività; detto in altri termini, solo con la sentenza esecutiva maturano i presupposti per l'imputazione a bilancio della spesa, laddove in assenza di contenzioso, la competenza finanziaria e/o economica, sarebbe stata più risalente. Con riguardo alla seconda finalità legislativa, si deve rammentare che la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio non può non comportare l'analisi della vicenda sottostante di nascita della passività potenziale e della sua trasformazione in debito certo, tanto a livello amministrativo, valorizzando la funzione di indirizzo del Consiglio in materia di bilancio, tanto sotto il profilo contabile, con il correlato obbligo di trasmissione della delibera di riconoscimento alla competente Procura della Corte dei conti (art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002).

RILEVATO, dunque, che qualora si sia in presenza di una sentenza esecutiva che dispone in materia di spese legali e l'ente, conformatosi alla relativa prescrizione legislativa, abbia accantonato nello specifico “Fondo rischi” la relativa somma da liquidare, deve procedersi, ai sensi dell'art. 187 c. 3, ad apportare al bilancio di previsione una variazione di bilancio, spostando materialmente le risorse accantonate sugli stanziamenti veri e propri del programma interessato, così che esse possano essere oggetto di gestione liquidatoria. All'uopo deve essere osservato l'inderogabile procedimento di spesa di cui all'art. 194 n. 1 lett. a) del TUEL, riconoscendo il debito, per l'obbligazione che si è giuridicamente perfezionata con l'esecutività della sentenza, come fuori bilancio, da sottoporre alla valutazione del Consiglio Comunale e, successivamente, da comunicare alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

DATO ATTO che non era previsto accantonamento al Fondo rischi contenzioso per la natura oppositiva del giudizio avverso Ordinanza di rilascio immobile, ma la capienza finanziaria necessaria sussiste sullo stanziamento di competenza al bilancio provvisorio 2022 al Cap. 124/8-debiti fuori bilancio.

VALUTATA positivamente da parte dell'Organo consiliare la sussistenza dei presupposti di riconoscibilità, nella funzione indefettibile ed inderogabile di indirizzo e controllo prima del pagamento.

PRECISATO, in riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via dei provvedimenti giudiziari a monte, che la delibera consiliare è volta a ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno di esso.

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore di Conti, dott. Giuseppe Giannetti, giusta verbale n. 13 del 11.03.2022, acquisito al prot. n. 7178.

DATO ATTO che trattasi esclusivamente di sorta capitale senza alcun aggravio di interessi aggiuntivi rispetto a quelli dovuti in virtù di sentenza.

RITENUTO dover provvedere al riconoscimento del debito sopra descritto.

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità.

VISTO l'art. 194 del TUEL (D.Lgs 267/2000).

ACQUISITO, in via preliminare, il prescritto parere tecnico di ciascun Responsabile di Settore e/o di Servizio, competente ratione materiae, ed il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Con voti favorevoli n. 14 astenuti n. 1 (Battista), contrari n. 0 su n. 15 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. **DI RICONOSCERE**, per le motivazioni in premessa indicate, la legittimità del debito complessivo di **€.** **3.634,04** (di cui € 572,80 per esborsi ed € 2.098,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C. P. A. e rimborso spese forfetarie nella misura del 15%), **in favore dello Stato**, derivante dalla Sentenza n. 1535/2021 depositata in data 17/09/2021 dal Tribunale di Avellino, sulla controversia civile RG N.1427/2019, notificata con formula esecutiva il 13/10/2021, prot. n. 29737, che ha accolto la domanda proposta dal sig. Venuti Antonio disapplicando l'Ordinanza prot. n. 3920/2019 del Settore Patrimonio di rilascio di immobile di proprietà IACP, riconducibile alla fattispecie disciplinata dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs 267/2000.

2. **DI DARE ATTO** della sussistenza dei requisiti di legittimità e finanziabilità del debito fuori bilancio, innanzi riconosciuto, in conformità alle previsioni dell'art. 194 del D.Lgs n.267/00.

3. **DI DARE ATTO** che la spesa per il debito oggetto di riconoscimento trova copertura nel Bilancio 2022/2024, esercizio provvisorio 2022, a valere sul capitolo 124/8.

4. **DI DARE ATTO** che il riconoscimento avviene fatta salva ed impregiudicata azione di rivalsa nei confronti dello IACP per il rimborso del 50% della somma oggetto di riconoscimento in ragione della condanna solidale alle spese giudiziali.

5. **DI DEMANDARE** al Settore VI i conseguenti provvedimenti.

6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. 289/2002 a cura del Responsabile del VI Settore.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco-Presidente che rappresenta l'urgenza di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Con voti favorevoli n. 14 astenuti n. 1 (Battista), contrari n. 0 su n. 15 consiglieri presenti.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.=

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Avv. Paolo Spagnuolo

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 18-08-2022

Dal Municipio, li 18-08-2022

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-08-2022

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 18-08-2022

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Felice De Cicco

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 18-08-2022

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Italia Katia Bocchino



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del 01-08-2022

OGGETTO

SENTENZA TRIBUNALE DI AVELLINO N. 1535/2021 (GIUDIZIO RG. 1427/2019 VENUTI ANTONIO/COMUNE E IACP). RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) D.LGS 267/2000.

L'anno duemilaventidue il giorno uno del mese di agosto alle ore 09:10 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Italia Katia Bocchino.

Intervengono:

Parziale Gianna	A	Pizzano Giuseppina	P
Landi Domenico	P	Fasano Maria	P
Mazzariello Francesco	P	Trasente Carmela	P
Labate Raffaele	P	Spagnuolo Giuseppe	A
Scioscia Fabiola	P	Nazzaro Anna	P
Guancia Antonio	P	Musto Mirko	P
Barbarisi Raffaele	P	Palladino Nunzia	P
Montuori Andrea Daniele	P	Battista Annunziata	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalla legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

Il Sindaco – Presidente dà lettura dell'argomento previsto al punto n. 5 dell'O.D.G. avente ad oggetto: *“Sentenza Tribunale di Avellino n. 1535/2021 (Giudizio RG. 1427/2019). Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D. Lgs 267/2000).”*

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Sindaco - Presidente, così come risulta dalla registrazione audio contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e dal resoconto integrale della seduta in data odierna che anche se non materialmente allegato qui si intende integralmente riportato.

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali così come risultano dalla registrazione audio contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e dal resoconto integrale della seduta in data odierna che anche se non materialmente allegato qui si intende integralmente riportato.

PREMESSO che il Settore Affari Generali con nota prot. n. 1217/2022 ha comunicato la formazione del seguente debito fuori Bilancio, integrante la previsione di cui all'art. 194, comma 1 lett. a), relativo a giudizio oppositivo a provvedimento di rilascio di alloggio di edilizia popolare (IACP) per decadenza dall'assegnazione:

Sentenza n. 1535/2021 depositata in data 17/09/2021 dal Tribunale di Avellino, sulla controversia civile RG N.1427/2019, notificato con formula esecutiva il 13/10/2021, prot. n. 29737, che ha accolto la domanda proposta dal sig. Venuti Antonio disapplicando l'Ordinanza prot. n. 3920/2019 del Settore Patrimonio di rilascio di immobile di proprietà IACP, condannando in solido il Comune e lo IACP di Avellino:

1. al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 572,80 per esborsi ed € 2.098,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovuti nelle misure di legge, e rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, per un totale di € 3.634,04, con pagamento ai sensi dell'art. 133 del DPR n. 115/2002 in favore dello Stato in ragione dell'ammissione del ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato.

PRESO ATTO, in relazione alla controversia di cui sopra, che:

— lo IACP, contumace nel giudizio, non ha ad oggi riscontrato la PEC in data 1.10.2021, prot. n. 28422, e la successiva PEC in data 1.10.2021, prot. n. 32387, con le quali si invitava a voler definire con il Comune le modalità per dar seguito al pagamento disposto in favore dello Stato (pro quota tra le parti o per l'intero da una delle parti, salvo rivalsa), per evitare danni e/o aggravii di oneri;

— lo IACP con nota prot. 0117869 del 26.10.2021, acquisita al prot. n. 31421 del 27.10.2021, comunicava al ricorrente e per conoscenza al Comune, a seguito della disapplicazione dell'ordinanza oggetto di impugnativa, l'iscrizione a ruolo come assegnatario, di fatto prestando acquiescenza alla Sentenza de qua senza gravame.

CONSIDERATO CHE:

— la sentenza esecutiva di condanna costituisce condizione necessaria e sufficiente al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte dell'Ente, posto che il debito si impone in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale (Corte dei conti Friuli-Venezia Giulia, con deliberazione del 04/04/2005);

— la fattispecie di debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l'Ente, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà, è

tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque e, quindi, anche l'Ente pubblico ad osservarlo ed eseguirlo (art. 2909 cod. civ.). In questo caso l'Ente locale non ha alcun margine discrezionale per decidere se attivare la procedura di riconoscimento o meno del debito perché è comunque tenuto a pagare, posto che in caso contrario il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con un pregiudizio ancora maggiore per l'ente territoriale (sul punto Cfr. Corte conti, sez. riun. Reg. Sicilia, 23 febbraio – 11 marzo 2005, n. 2/pareri; sez. Lombardia, 17 gennaio 2007, n. 1/PAR);

— la delibera consiliare svolge una duplice funzione, per un verso, tipicamente giuscontabilistica, finalizzata ad assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio; per l'altro, garantista, ai fini dell'accertamento dell'eventuale responsabilità amministrativo-contabile (cfr. ex multis: Corte dei conti, Sezione Regionale per la Puglia n.180/PRSP/2014);

— la disciplina legislativa di cui al Titolo III capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

— la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

— la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

— nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

— il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia –delibera n. 401/2012);

— attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223).

DATO ATTO che:

— il legislatore ha previsto che i relativi provvedimenti consiliari di riconoscimento debbano essere trasmessi alla competente Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289, affinché il giudice contabile possa valutare gli eventuali profili di danno erariale a carico di chi li ha cagionati;

— con le modifiche apportate all'art. 239 del TUEL, ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. o) del D.L. 174/2012, è stato reso obbligatorio il parere dell'organo di revisione sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio. Tale parere deve essere incentrato sulla verifica dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento, sull'analisi delle cause che hanno determinato il debito e sulla copertura finanziaria individuata dall'Ente.

CONSIDERATO che:

— la Corte dei Conti della Lombardia della Corte dei Conti (delibera n. 265/2017/PAR del 27 settembre 2017), riscontrando un quesito in merito, ha precisato che “....In ossequio alla disposizione di cui al punto 5.2 dell'allegato A2 del decreto legislativo 118/2011, è evidente che in occasione di un contenzioso occorre accantonare nel fondo rischi contenzioso una somma adeguata per l'eventuale soccombenza nel giudizio. Se poi l'ente è risultato soccombente sia in primo che in secondo grado (Tribunale e Corte di Appello) appare ancora più doveroso l'accantonamento delle somme nel suddetto fondo in quanto il rischio di soccombenza appare molto alto. Il debito derivante dalla sentenza (condanna che ha per oggetto le sole spese legali per il giudizio) determina dunque un debito fuori bilancio se non è stato disposto un accantonamento di somme nel fondo rischi.”

— Secondo invece il parere della Corte dei Conti Sez. Campania reso con delibera n. 249 dell'8/11/2017, un “accantonamento” non costituisce in sé una copertura di bilancio, in quanto su di esso non è possibile impegnare e pagare spesa, essendo previamente necessario – verificatosi il rischio cui l'accantonamento è funzionale – effettuare una variazione di bilancio per fornire la capienza finanziaria necessaria ai programmi interessati dalla spesa sopravvenuta, previoriconoscimento della stessa conformemente al regime stabilito dagli artt. 175, 176 e 194 del TUEL.

— Secondo i magistrati campani “....La necessità di porre in essere la procedura di “riconoscimento” del debito fuori bilancio (art. 194 TUEL), anche in presenza di un accantonamento a Fondo rischi, si impone in ragione della duplice sottostante ratio legislativa della disposizione citata: da un lato, recuperare gli equilibri rintracciando in bilancio e destinando eventuali risorse disponibili per la copertura del debito emerso; dall'altro evidenziare eventuali profili di responsabilità correlati alla dinamica della trasformazione della passività potenziale in “debito” attuale e certo (cfr. SRC Campania n. 3/2017/PRSP, § 3.1.1) 1.1. Con riguardo alla prima finalità, si deve infatti ricordare che un “accantonamento” non costituisce in sé una copertura di bilancio. Pertanto, su di esso non è possibile impegnare e pagare spesa (art. 167, comma 3, TUEL), essendo previamente necessario – verificatosi il rischio cui l'accantonamento è funzionale – effettuare una variazione di bilancio per fornire la capienza finanziaria necessaria ai programmi interessati dalla spesa sopravvenuta, previo riconoscimento della stessa (art. 176, 175 e 194 TUEL). Il riconoscimento determina la competenza finanziaria, in quanto sancisce la sopravvenuta “certezza” dell'obbligazione, che costituisce un presupposto, insieme alla esigibilità (che nel caso dei provvedimenti giurisdizionali è insita nell'esecutività della sentenza) per la registrazione in bilancio della passività; detto in altri termini, solo con la sentenza esecutiva maturano i presupposti per l'imputazione a bilancio della spesa, laddove in assenza di contenzioso, la competenza finanziaria e/o economica, sarebbe stata più risalente. Con riguardo alla seconda finalità legislativa, si deve rammentare che la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio non può non comportare l'analisi della vicenda sottostante di nascita della passività potenziale e della sua trasformazione in debito certo, tanto a livello amministrativo, valorizzando la funzione di indirizzo del Consiglio in materia di bilancio, tanto sotto il profilo contabile, con il correlato obbligo di trasmissione della delibera di riconoscimento alla competente Procura della Corte dei conti (art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002).

RILEVATO, dunque, che qualora si sia in presenza di una sentenza esecutiva che dispone in materia di spese legali e l'ente, conformatosi alla relativa prescrizione legislativa, abbia accantonato nello specifico “Fondo rischi” la relativa somma da liquidare, deve procedersi, ai sensi dell'art. 187 c. 3, ad apportare al bilancio di previsione una variazione di bilancio, spostando materialmente le risorse accantonate sugli stanziamenti veri e propri del programma interessato, così che esse possano essere oggetto di gestione liquidatoria. All'uopo deve essere osservato l'inderogabile procedimento di spesa di cui all'art. 194 n. 1 lett. a) del TUEL, riconoscendo il debito, per l'obbligazione che si è giuridicamente perfezionata con l'esecutività della sentenza, come fuori bilancio, da sottoporre alla valutazione del Consiglio Comunale e, successivamente, da comunicare alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

DATO ATTO che non era previsto accantonamento al Fondo rischi contenzioso per la natura oppositiva del giudizio avverso Ordinanza di rilascio immobile, ma la capienza finanziaria necessaria sussiste sullo stanziamento di competenza al bilancio provvisorio 2022 al Cap. 124/8-debiti fuori bilancio.

VALUTATA positivamente da parte dell'Organo consiliare la sussistenza dei presupposti di riconoscibilità, nella funzione indefettibile ed inderogabile di indirizzo e controllo prima del pagamento.

PRECISATO, in riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via dei provvedimenti giudiziari a monte, che la delibera consiliare è volta a ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno di esso.

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore di Conti, dott. Giuseppe Giannetti, giusta verbale n. 13 del 11.03.2022, acquisito al prot. n. 7178.

DATO ATTO che trattasi esclusivamente di sorta capitale senza alcun aggravio di interessi aggiuntivi rispetto a quelli dovuti in virtù di sentenza.

RITENUTO dover provvedere al riconoscimento del debito sopra descritto.

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità.

VISTO l'art. 194 del TUEL (D.Lgs 267/2000).

ACQUISITO, in via preliminare, il prescritto parere tecnico di ciascun Responsabile di Settore e/o di Servizio, competente ratione materiae, ed il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Con voti favorevoli n. 14 astenuti n. 1 (Battista), contrari n. 0 su n. 15 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. **DI RICONOSCERE**, per le motivazioni in premessa indicate, la legittimità del debito complessivo di €. 3.634,04 (di cui € 572,80 per esborsi ed € 2.098,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C. P. A. e rimborso spese forfetarie nella misura del 15%), **in favore dello Stato**, derivante dalla Sentenza n. 1535/2021 depositata in data 17/09/2021 dal Tribunale di Avellino, sulla controversia civile RG N.1427/2019, notificata con formula esecutiva il 13/10/2021, prot. n. 29737, che ha accolto la domanda proposta dal sig. Venuti Antonio disapplicando l'Ordinanza prot. n. 3920/2019 del Settore Patrimonio di rilascio di immobile di proprietà IACP, riconducibile alla fattispecie disciplinata dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs 267/2000.

2. **DI DARE ATTO** della sussistenza dei requisiti di legittimità e finanziabilità del debito fuori bilancio, innanzi riconosciuto, in conformità alle previsioni dell'art. 194 del D.Lgs n.267/00.

3. **DI DARE ATTO** che la spesa per il debito oggetto di riconoscimento trova copertura nel Bilancio 2022/2024, esercizio provvisorio 2022, a valere sul capitolo 124/8.

4. **DI DARE ATTO** che il riconoscimento avviene fatta salva ed impregiudicata azione di rivalsa nei confronti dello IACP per il rimborso del 50% della somma oggetto di riconoscimento in ragione della condanna solidale alle spese giudiziali.

5. **DI DEMANDARE** al Settore VI i conseguenti provvedimenti.

6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. 289/2002 a cura del Responsabile del VI Settore.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco-Presidente che rappresenta l'urgenza di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Con voti favorevoli n. 14 astenuti n. 1 (Battista), contrari n. 0 su n. 15 consiglieri presenti.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.=

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Avv. Paolo Spagnuolo

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 18-08-2022

Dal Municipio, li 18-08-2022

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-08-2022

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 18-08-2022

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Felice De Cicco

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 18-08-2022

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Italia Katia Bocchino

COMUNE DI ATRIPALDA



Provincia di Avellino

**RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSILIARE - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA'
DEBITO FUORI BILANCIO – ART. 194 D.LGS. 267/2000**

L'ORGANO DI REVISIONE

Il Revisore Unico

dott. Giuseppe Giannetti



Comune di Atripalda

Verbale n. 13 del 11 marzo 2022

**Parere sul riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio - "art. 194 D.lgs. n. 267/2000"
– proposta per il Consiglio n. 4 del 14/02/2022.**

Il sottoscritto dott. Giuseppe Giannetti, Revisore Unico del Comune di Atripalda (AV), nominato con deliberazione del CC n. 28 del 05.08.2021,

vista

la richiesta pervenuta, prot. n. 6691 del 07.03.2022, dove si richiede di esprimere il parere – ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 6, del D.lgs. 267/2000 – sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 14.02.2022, avente ad oggetto: *"Sentenza Tribunale di Avellino n. 1535/2021 (Giudizio RG 1427/2019 Venuti Antonio/Comune e IACP). Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) D.lgs. 267/2000"*;

la documentazione relativa a detto procedimento, ed i previsti pareri tecnici e contabili;

premesso che

- l'art. 194, comma 1, del D.lgs. 267/2000 prevede che gli Enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

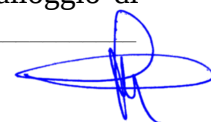
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- in base alla documentazione fornita dal Comune, si è proceduto ad analizzare la fattispecie che ha originato il debito fuori bilancio, di cui alla proposta di deliberazione del CC n. 4 del 14.02.2022:

- nel 2012, veniva stipulato un contratto di locazione ai fini dell'assegnazione di un alloggio di edilizia economica e popolare, sito in Atripalda alla via Cesinali n. 72/A, piano 1, interno 1, tra il sig. Venuti Antonio ed il Comune di Atripalda.
- in data 19.02.2018 il Comune di Atripalda recapitava apposita nota al sig. Venuti Antonio (*assegnatario dell'alloggio di cui sopra*), con la quale si comunicava l'avvio di un procedimento amministrativo finalizzato alla decadenza dall'assegnazione dell'alloggio in locazione, per avere l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Avellino, comunicato che, a seguito di accertamenti presso l'Agenzia del Territorio di Avellino, era emerso che la Sig.ra Esposito Ciria, coniuge dell'assegnatario dell'alloggio, risultava titolare di altro immobile;
- in data 05.02.2019 il Comune di Atripalda provvedeva a disporre la decadenza dell'assegnazione e, contestualmente, ad ordinare il rilascio *ad horas* dell'alloggio di



ERP di proprietà dell'IACP, in quanto il sig. Venuti Antonio risultava occupante senza titolo;

- il sig. Venuti Antonio chiedeva al Tribunale di Avellino la disapplicazione del provvedimento impugnato, in quanto illegittimo, deducendo che non vi era stato alcun mutamento della propria posizione giuridica o economica, se non *in peius*, essendo nel frattempo intervenuta una separazione giudiziale con la Sig.ra Esposito Cira (*avvenuta nel giugno 2018*); Deduceva ancora che il regime di separazione dei beni, scelto all'atto della celebrazione del matrimonio, faceva sì che l'immobile di proprietà della Sig.ra Cira Esposito, pervenuto alla stessa con atto di donazione nell'anno 2008, non potesse considerarsi anche di sua proprietà, dato che il bene di proprietà della Sig.ra Cira Esposito non rientrava nella comunione legale;
- la Sig.ra Esposito Cira, al momento dell'emissione dell'ordinanza di rilascio da parte del Comune, in data 5.02.2019, non figurava come componente del nucleo familiare del Sig. Venuti Antonio, per cui il presupposto che conduceva il Comune all'emissione dell'ordinanza di rilascio risultava errato;
- con sentenza n. 1535/2021 depositata in data 17.09.2021 dal Tribunale di Avellino, sulla controversia civile RG N.1427/2019, notificato con formula esecutiva il 13.10.2021, prot. n. 29737, il giudice ha accolto la domanda proposta dal Sig. Venuti Antonio, disapplicando l'ordinanza, prot. n. 3920/2019 del Settore Patrimonio, di rilascio dell'immobile di proprietà dell'IACP, condannando in solido il Comune e l'IACP di Avellino (*contumace nel giudizio*):
al pagamento delle spese di giudizio di € 572,80 per esborsi ed € 2.098,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovuti nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, per un totale di € 3.634,04, con pagamento ai sensi dell'art. 133 del DPR n. 115/2002 in favore dello Stato in ragione dell'ammissione del ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato;
- con PEC del 01.10.2021, prot. n. 28422, e prot. n. 32387, cui non si è avuto riscontro, il Comune di Atripalda, invitava l'IACP a voler definire le modalità per dar seguito al pagamento disposto in favore dello Stato (*pro quota tra le parti o per l'intero da una delle parti, salvo rivalsa*), per evitare danni e/o aggravii di oneri;
- l'IACP con nota prot. 0117869 del 26.10.2021, acquisita al prot. n. 31421 del 27.10.2021, comunicava al Sig. Venuti A. e per conoscenza al Comune, a seguito della disapplicazione dell'ordinanza oggetto di impugnativa, l'iscrizione a ruolo come assegnatario.

Tutto ciò premesso,

considerato che

- la sentenza del Tribunale Ordinario di Avellino n. 1535/2021, RG n. 1427/2019, è stata notificata con formula esecutiva all'Ente, in data 13.10.2021, prot. n. 29737;
- detta fattispecie rientra tra le ipotesi di "debito fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. 267/2000, con la conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- nel caso di sentenza esecutiva, o fattispecie assimilabile, nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione comunale non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì quella di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (*il debito da sentenza*) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i provvedimenti di riequilibrio finanziario;



- la disciplina legislativa, di cui al Titolo III capo IV del TUEL, finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente, come eventuali interessi o spese di giudizio, conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.
- alla luce di quanto innanzi esposto, quindi, l'obbligazione di pagamento deve essere assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente e le azioni cautelari ed esecutive;
- il legislatore ha previsto che i provvedimenti consiliari di riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, debbano essere trasmessi alla competente Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289, affinché il giudice contabile possa valutare gli eventuali profili di danno erariale a carico di chi li ha cagionati;
- che la spesa complessiva di € 3.634,04, per il debito oggetto di riconoscimento trova copertura nel bilancio di previsione 2022/2024, esercizio provvisorio 2022, capitolo 124/8;
- il riconoscimento del debito fuori bilancio, avviene, fatta salva l'azione di rivalsa nei confronti dell'IACP, per il rimborso del 50% della somma oggetto di riconoscimento, in ragione della condanna solidale alle spese giudiziali

visto

- il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica del Geom. Alfredo Berardino e della Dott.ssa Italia Katia Bocchino, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario, Dott. Paolo De Giuseppe;

il revisore legale

- assunte le opportune informazioni ed effettuate le necessarie verifiche, alla luce di quanto sopra esposto, limitatamente alle proprie competenze,

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto *"Sentenza Tribunale di Avellino n. 1535/2021 (Giudizio RG 1427/2019 Venuti Antonio/Comune e IACP). Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) D.lgs. 267/2000"*,

raccomanda

all'Ente di esperire l'azione di rivalsa nei confronti dell'IACP e di trasmettere - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 - il provvedimento di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio oggetto del presente parere, alla competente Procura della Corte dei Conti, entro i termini previsti.

Atripalda, 11/03/2022

Il Revisore Legale

Dott. Giuseppe Giannetti

Registro dei Revisori Contabili - n. iscrizione:

147946 - D.M. 29/10/2017

